



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

### COMITATO PARI OPPORTUNITA'

Il CPO segnala alle colleghe e ai colleghi alcune Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno condannato l'Italia per violazione di alcuni articoli della Convenzione.

Nella prima Sentenza, **M.S contro Italia del 7 luglio 2022, divenuta definitiva il 7 ottobre 2022**, per il cui testo integrale si rimanda al documento allegato, La Corte europea ha ritenuto che, quando si procede in relazione a denunce di violenza domestica, le inattività ed i ritardi dell'autorità giudiziaria che favoriscono l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, implicano una violazione procedurale dell'articolo 3 della Convenzione, dal quale discendono per gli Stati obblighi positivi di protezione delle vittime.

Tali obblighi sono stati individuati nella predisposizione di un apparato normativo idoneo a consentire una efficace protezione, nella predisposizione di misure operative astrattamente idonee a garantire un tempestivo intervento ed infine nella garanzia di azioni concrete ed efficaci, con l'applicazione di misure cautelari adeguate.

Particolare rilievo viene assegnato all'obbligo di decodificare il rischio che deve essere adempiuto valutando una serie di parametri, tra i quali vengono indicati, a titolo esemplificativo, la biografia dell'autore delle violenze, il mancato rispetto di eventuali ordini di protezione, l'escalation della violenza, le ripetute richieste di assistenza delle vittime.

Nella seconda Sentenza, **De Giorgi contro Italia del 16 giugno 2022, divenuta definitiva il giorno 16 settembre 2022**, parimenti allegata alla presente informativa, la Corte europea ha ritenuto che l'inadempimento dello Stato agli obblighi positivi di protezione delle vittime di violenza emerse nell'ambito delle relazioni affettive e familiari, può integrare una violazione dell'articolo 3 della Convenzione, quando le condotte dell'autore siano talmente gravi da creare uno stato di perdurante sofferenza fisica e psicologia nelle vittime.

Gli obblighi positivi che incombono sullo Stato in relazione alla violenza cd"domestica" sono stati individuati nella necessità di predisporre un apparato normativo idoneo a consentire una

efficace protezione, misure idonee a garantire un tempestivo intervento ed interventi efficaci ed immediati a tutela delle vittime, sempre correlati agli esiti della valutazione del rischio.

Anche in questo caso si parla di obbligo di decodifica del rischio che deve tener conto di una serie di parametri individuabili, come nella precedente sentenza, nella biografia dell'autore delle violenze, nel mancato rispetto di ordini di protezione o infine nell'escalation della violenza.

Lo Stato ha quindi l'obbligo di applicare misure adeguate a protezione delle stesse. La Corte ha quindi ritenuto che l'inerzia nelle indagini avesse leso non solo il diritto delle vittime ad essere protette dallo Stato ma anche il diritto ad ottenere la persecuzione penale dell'autore, diritto non surrogabile attraverso l'esperimento di azioni civili funzionali ad ottenere il risarcimento dei danni correlati al reato o al ritardo delle autorità nella persecuzione dei suoi autori.

I testi delle Sentenze citate vengono allegati nella versione originale ad opera del Consiglio d'Europa in lingua francese. E' possibile trovare traduzioni non ufficiali delle medesime all'interno del sito del Ministero di Giustizia <http://giustizia.it>.